

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 359-A/R

Relazione orale

Relatore BAGNOLI

**TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE
DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA)**

nella seduta del 14 marzo 1995

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1995

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, SALVI, ROGNONI, PELLEGRINO, CHERCHI, BAGNOLI, GAROFALO, LARIZZA, DE MARTINO Guido, FALOMI, DE LUCA, MICELE, ANGELONI, SCIVOLETTO, BARBIERI, SCAGLIOSO, CASADEI MONTI, PIETRA LENZI, VIGEVANI, LONDEI, LAURICELLA, GRUOSSO, MIGONE, TORLONTANO, VALLETTA, PASQUINO, MORANDO, STAJANO, BRATINA, BRUTTI, PAGANO, CRESCENZIO, PREVOSTO, MANTOVANI, IMPOSIMATO, BORRONI, GIOVANELLI, FORCIERI e DEBENEDETTI

fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1994

a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 1° marzo 1995 del disegno di legge n. 359, e della relazione ad esso attinente comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1994

(V. stampato n. 359-A)

INDICE

Pareri (*):		
- della 1 ^a Commissione permanente	Pag.	3
- della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Testo degli articoli approvati dalla Commissione	»	9
Testo del disegno di legge n. 359 d'iniziativa dei senatori Cavazzuti ed altri	»	27

(*) Per i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, emessi nel corso dell'esame in sede referente, si veda lo stampato 359-A.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: PERLINGIERI)

8 marzo 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge nel testo elaborato in sede referente, esprime parere favorevole a condizione che siano modificate le seguenti disposizioni nel senso precisato caso per caso:

Articolo 3, comma 6, che prevede una forma di responsabilità penale a carico dell'impresa, in evidente violazione dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione. Dalla formulazione della norma, peraltro, si desume un intento di qualificazione dell'illecito, e della conseguente sanzione, dalla rilevanza non penale ma amministrativa: in tal caso il comma dovrebbe essere congegnato in modo più pertinente.

Articolo 5, comma 4, che dispone una integrazione legislativa di provvedimenti amministrativi a contenuto anche non normativo. Ne consegue la riserva di posizioni di vantaggio per soggetti già individuati, in violazione del principio costituzionale di eguaglianza e, nella specie, dell'articolo 41 della Costituzione (libertà dell'iniziativa economica) e della normativa comunitaria sulla concorrenza.

Articolo 6, comma 4, si ricorda che la Commissione affari costituzionali aveva manifestato la propria perplessità, nel parere su emendamenti reso il 16 novembre 1994, circa la deroga (prevista nell'emendamento 2.0.2 dell'epoca) al doppio grado di giudizio in sede giurisdizionale amministrativa. La soluzione successivamente adottata (che risponde alla norma in esame), risulta ancora più lontana dalle prescrizioni costituzionali, quanto al sistema di riparto delle giurisdizioni (articoli 103 e 113). Si deve rilevare, infatti, che mentre la Costituzione prevede la devoluzione della competenza su diritti al giudice amministrativo, non allude al caso inverso, anche in ragione dei

diversi poteri propri delle due giurisdizioni, in base alla legislazione vigente. Tale limite non potrebbe essere superato dalla mera indicazione di esclusività della giurisdizione, poichè quanto al contenuto delle pronunzie giurisdizionali si applicherebbero comunque i principi generali, che inibiscono al giudice ordinario l'annullamento degli atti amministrativi. Ne deriverebbe, in mancanza di una norma apposita (articolo 113, terzo comma della Costituzione), la riduzione degli strumenti di tutela per gli interessati, con evidenti implicazioni di legittimità costituzionale. Si raccomanda, pertanto, la soluzione contenuta nell'emendamento 6.6 del Governo (come da ultimo integrato in riferimento alla cognizione di merito del giudice amministrativo), anche in armonia con il sistema già previsto e sperimentato per i provvedimenti dell'Autorità *antitrust*, ai sensi della legge n. 287 del 1990. Contro la totale devoluzione della competenza giurisdizionale al giudice amministrativo si è rilevato, peraltro, da taluno dei componenti della Commissione, che le materie delle sanzioni amministrative e degli indennizzi attengono a diritti e che sarebbe preferibile, per ragioni di opportunità, riservarne al giudice ordinario la competenza giurisdizionale.

Articolo 11: la concentrazione nelle Autorità delle funzioni amministrative comporta, per gli uffici attualmente competenti, un intervento di riordino, demandato a un regolamento delegato, previsto in assenza delle norme generali regolatrici della materia, quanto meno in riferimento alle competenze residue che rimangono attribuite a tali uffici; non sono indicate, inoltre, le norme legislative da abrogare: i predetti requisiti normativi sono prescritti dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, richiamato nella disposizione in esame.

La Commissione, inoltre, formula le seguenti osservazioni.

In un ordine di considerazioni a carattere generale, si nota una sostanziale incongruenza tra la posizione istituzionale delle Autorità, che si configurano in astratto come autorità amministrative indipendenti, e alcune specifiche disposizioni, che ne assicurano un sostanziale controllo da parte dell'Esecutivo. In particolare, l'articolo 3, comma 8, demanda al Governo la determinazione delle indennità dei componenti; l'articolo 6, comma 3, riserva al Governo l'adozione del regolamento sulle procedure istruttorie; l'articolo 7, comma 3, sottopone a verifica di legittimità, da parte del Governo, i regolamenti organizzatori delle Autorità e quelli concernenti il rapporto di impiego del personale.

La garanzia dell'indipendenza, infatti, risiede anche su un'autonomia normativa, organizzativa e contabile tendenzialmente compiuta e non condizionata, ed è fondata anche su indicazioni legislative specifiche concernenti lo *status*, anche economico, dei componenti, in analogia a quanto disposto per altre autorità indipendenti.

Si formulano rilievi specifici, inoltre, a proposito delle seguenti disposizioni:

articolo 3, comma 4: si conferma l'avviso contenuto nel citato parere del 16 novembre 1994, segnalando che, salva ogni valutazione di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

merito, la disposizione reca una innovazione non coordinata alla disciplina vigente per i consimili organismi già esistenti: poichè si tratta di una questione di notevole rilievo istituzionale e politico, sarebbe preferibile un intervento non episodico in materia;

articolo 3, comma 5: si rileva l'incerta e impropria qualificazione degli «incarichi di rappresentanza nei partiti politici», che non sono comunque uffici pubblici;

articolo 3, comma 7: impropria è la definizione di «organi di vertice», che peraltro nella specie si identificano necessariamente con i componenti delle Autorità;

articolo 4, comma 1, lettera a): si ritiene preferibile riservare alla legge la potestà di individuazione ivi prevista;

articolo 4, comma 1, lettere e) e g): si rileva la possibile incongruenza tra la determinazione e la definizione dei costi e dei livelli di qualità dei servizi, rispettivamente disaggregati e differenziati anche per aree e per zone geografiche, e la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, che prescrive la fruibilità e la diffusione dei servizi a rete in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. Ove le aree e le zone siano individuate con criteri amministrativi e non sostanziali (regioni e province piuttosto che aree montane e fluviali, ad esempio), si potrebbe realizzare non tanto un opportuno adattamento in ragione delle caratteristiche del territorio, quanto un effetto discriminatorio in violazione del principio costituzionale di eguaglianza;

articolo 7, comma 2: il decreto legislativo n. 29 del 1993 ha introdotto una nuova disciplina dell'impiego pubblico fondata sulla piena contrattualizzazione e sulla sostanziale assimilazione all'impiego privato (articolo 2, commi 2, 2-bis e 3); da tale disciplina sono esclusi, per deroga, espressa ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, tra gli altri, anche i dipendenti di autorità amministrative che godono di un particolare *status* di autonomia (Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato). Si segnala l'esigenza, pertanto, di provvedere esplicitamente in conformità a tale regime di eccezione, ove lo si ritenga opportuno. Si rinvia, peraltro, all'osservazione concernente l'emendamento 8.2;

articolo 10: la disposizione introduce una notevole deroga alle competenze istituzionali in materia di tutela della concorrenza. Per effetto di tale disposizione, infatti, nei settori indicati l'Autorità *antitrust* non avrebbe più competenza per le intese restrittive della libertà di concorrenza e per gli abusi di posizione dominante. Si ricorda, in proposito, che la scelta del legislatore del 1990, di istituire un'apposita autorità di garanzia per la tutela della concorrenza e del mercato, era fondata anche sull'esigenza di concentrare la relativa competenza in un solo organismo, provvisto dei requisiti tecnici idonei, in modo da assicurare una sostanziale uniformità di indirizzo, anche a scopo di *moral suasion* per gli operatori;

articolo 10, comma 2: si segnala che la previsione di un parere obbligatorio, senza indicazione del termine scaduto il quale le amministrazioni possono comunque provvedere, ha l'effetto di rendere applicabile l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 (termine di 90 giorni, con l'effetto richiamato in caso di inerzia).

Si ribadisce, infine, l'osservazione già formulata sul parere del 29 giugno 1994, relativamente all'esigenza di salvaguardare le competenze regionali in materia di servizi pubblici.

* * *

Quanto alle proposte di modifica trasmesse dalla Commissione di merito in data 2 marzo 1995, si esprime parere contrario all'emendamento 8.0.1, privo della clausola di copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione.

In via generale, inoltre, si nota in alcuni emendamenti una certa disattenzione per taluni canoni elementari di tecnica legislativa, da segnalare soprattutto in ragione della sede nella quale si discute in Commissione di merito. In particolare, gli emendamenti 2.12 e 2.8 alludono a non meglio precisate disposizioni integrative, l'emendamento 2.1 si riferisce a normative territoriali in quanto tali ignote nell'ordinamento, gli emendamenti 12.0.2 e 13.0.5 rinviano a norme legislative da approvare, secondo una discutibile abitudine che alimenta l'incertezza del sistema normativo, comunque senza efficacia giuridica.

Quanto all'emendamento 3.14, si esprimono riserve sull'opportunità di attribuire competenze sostanzialmente amministrative alle Commissioni parlamentari, sia pure in termini di indirizzo.

L'emendamento 6.8 contiene una prescrizione di perseguibilità d'ufficio che risulta pleonastica e comunque ambigua.

Di contenuto generico, inoltre, appare l'emendamento 6.10, che prevede provvedimenti innominati e a contenuto non sufficientemente definito.

L'emendamento 8.2 evoca l'esigenza di ordinare definitivamente l'assetto del rapporto d'impiego presso le autorità di garanzia.

L'articolo 10.100 esige una verifica di conformità alla normativa comunitaria.

L'emendamento 13.0.6, infine, suscita forti perplessità, proponendo di istituire un nuovo Dicastero in una sede normativa non appropriata.

In ordine agli altri emendamenti trasmessi in data 2 marzo 1995, la Commissione esprime un parere non ostativo per quanto di competenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto agli emendamenti trasmessi in data odierna, si esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Presidente della Commissione di merito alle sollecitazioni espresse nella seduta del 3 marzo della Commissione affari costituzionali, circa la completa disponibilità delle proposte di modifica per la sede consultiva.

Considerata l'opportunità di formulare tempestivamente il parere, si rinvia alle condizioni e alle osservazioni inerenti al testo per gli emendamenti da ultimo acquisiti, ai quali si intendono estese, in quanto compatibili, le predette valutazioni. Si raccomanda, in particolare, una verifica di conformità degli emendamenti al profilo di indipendenza, anche dal Governo, che si intende conferire alle Autorità.

Ove non vi siano connessioni di sorta con le osservazioni dianzi esposte, il parere sui singoli emendamenti si intende non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su emendamenti

(Estensore: COPERCINI)

8 marzo 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 8.9, 13.0.6, 13.0.7 e 13.0.9, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime sull'emendamento 12.6, parere contrario.

Formula altresì parere di nulla osta sull'articolo 8.0.1 a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che in esso si faccia riferimento al limite massimo complessivo di personale previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993 e che restino fermi le somme stanziare sui capitoli richiamati dall'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo, così come rideterminate sia per il 1995 sia per il triennio 1996-98 ad opera del decreto-legge n. 41 del 1995.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AUTORITÀ

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché adeguati livelli di qualità nei servizi a rete in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

2. Il Governo, su proposta dei Ministri competenti, definisce gli indirizzi fondamentali per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere sulla predetta proposta.

Art. 2.

(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità la prima delle

quali è competente per l'energia elettrica e il gas, la seconda per le comunicazioni, la terza per i trasporti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento uno o più disegni di legge volti a regolare, nel rispetto della normativa di cui al Titolo I della presente legge, i rapporti fra l'Autorità per i trasporti ed il Ministero dei trasporti e della navigazione nonchè fra l'Autorità per le comunicazioni, nel cui ambito di competenza sono compresi i servizi postali, le telecomunicazioni, la radiodiffusione sonora e televisiva, la distribuzione dei programmi televisivi via etere, via cavo e via satellite, e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tali disegni di legge sono intesi altresì a disciplinare i singoli comparti sulla base della normativa comunitaria vigente.

3. L'Autorità per i trasporti e l'Autorità per le comunicazioni entrano in funzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 2.

Art. 3.

(Organizzazione delle Autorità)

1. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione, al controllo e alla vigilanza del settore di propria competenza.

2. Le Autorità di cui all'articolo 2, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione, il controllo e la vigilanza, prestano consulenza al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

3. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. In

nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

4. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo.

5. Per almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri delle Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggior cifra tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggior cifra tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito; all'impresa che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo gli indici annuali dell'ISTAT per i prezzi al consumo.

6. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo

collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 4, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

7. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Art. 4.

(Funzioni delle Autorità)

1. Ogni Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti eventuali variazioni degli schemi dei singoli atti di concessione e di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma e determina le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

c) determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi e propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti;

d) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'articolo 5, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; approva altresì le tariffe proposte dagli esercenti il pubblico servizio in base ai criteri di cui alla presente lettera e, qualora la pronuncia non intervenga nel termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta, le tariffe si intendono approvate;

e) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa, elabora proposte per la separazione gestionale e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

f) vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non

rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui all'articolo 14 ovvero ai sensi della lettera g);

g) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti gli esercenti e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui all'articolo 14, comma 4;

h) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi, riferendo annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

i) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

l) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei regolamenti di servizio di cui all'articolo 14;

m) vigila e verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo

anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

n) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

o) controlla che ciascun ente erogatore adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;

p) individua, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli specifici compiti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.

2. Il Ministro competente può respingere le proposte di cui alle lettere b), c) e n) del comma 1, chiedendo all'Autorità una nuova proposta e indicando esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Ove la seconda proposta dell'Autorità non sia accolta dal Ministro egli può proporre al Consiglio dei ministri, esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale, di decidere in difformità.

3. Fino alla emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 2, il Ministro competente continua ad esercitare le funzioni in precedenza attribuitegli dalla normativa in vigore. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e dagli altri organi pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel

settore spettanti al Governo e le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali.

4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

5. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 5.

(Tariffe)

1. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, da aggiornare ogni anno;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

3. Ai fini di cui al comma 2 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standards* prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

Art. 6.

(Poteri delle Autorità)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ogni Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e degli atti di concessione nonchè dei regolamenti di servizio di cui all'articolo 14;

c) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti irroga, ferme restando le sanzioni di natura penale, sanzioni amministrative pecuniarie di importi non inferiori a lire 50 milioni fino a un massimo di lire 1 miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo, per le violazioni più gravi, fino al 5 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa che ha posto in essere l'infrazione; irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie di importi non superiori a lire 500 milioni in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli; nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri le Autorità irrogano sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire 30 milioni e non superiori a lire 500 milioni; in caso di reiterazione della violazione le Autorità possono imporre, ove le condizioni del servizio lo consentano, la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti non corretti nei confronti dell'utente, imponendo, se del caso, un indennizzo da corrispondere all'utente in correlazione con la durata del disservizio.

2. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni; le Autorità possono inoltre disporre

perizie, analisi economiche e statistiche e consultare esperti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite procedure istruttorie idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva, estesa al merito, del giudice amministrativo. Essi devono essere inderogabilmente proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 7.

(Organizzazione delle Autorità)

1. Ogni Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa nei limiti dello stanziamento iscritto in un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria di ciascuna di esse è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le Autorità, con propri regolamenti, deliberano le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti le modalità di assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale nonché l'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione finanziaria, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

3. Le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti previste dalla presente legge sono assicurate attraverso un apposito bollettino quindicinale pubblicato dalla Presi-

denza del Consiglio dei ministri, nel quale i provvedimenti delle Autorità sono riportati entro venti giorni dalla adozione, nel rispetto della riservatezza di persone, gruppi e imprese. In nessun caso le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti di cui alla presente legge si sostituiscono alle altre forme di pubblicità previste dalla legislazione vigente.

Art. 8.

(Personale delle Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di ciascuna Autorità, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di cui all'articolo 12, è definita la pianta organica di ciascuna Autorità, che non può eccedere le 80 unità, in relazione alle attribuzioni ad essa conferite.

2. Per la copertura dei posti in organico si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge si provvederà mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a seguito del riordino delle funzioni previsto dall'articolo 12 della presente legge, purchè in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza.

3. Ciascuna Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 40 unità per ciascuna. Ogni Autorità può inoltre avvalersi, ove necessario, di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, di durata non superiore a quattro anni.

4. Il personale in servizio presso le Autorità non può assumere altro impiego o

incarico nè esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore.

5. Alle Autorità di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.

Art. 9.

(Conciliazione)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini perentori e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione in contraddittorio presso le Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio.

2. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di conciliazione, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale il quale, se proposto, è improcedibile.

3. L'Autorità investita del tentativo di conciliazione può disporre provvedimenti temporanei diretti a ristabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

4. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Art. 10.

(Normativa sulla concorrenza)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse

economico generale limitatamente agli aspetti espressamente regolamentati dalla competente Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità».

2. Ciascuna Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative degli utenti o dei consumatori, ferma restando l'integrale applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ha anche l'obbligo di comunicare i predetti elementi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ove essi configurino l'esistenza di potenziali infrazioni agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ad obbligo analogo è tenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle Autorità di cui alla presente legge.

3. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime parere obbligatorio alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali di pubblica utilità a rete.

Art. 11.

(Conflitti di attribuzione)

1. I conflitti di attribuzione tra le Autorità di cui all'articolo 2 sono decisi in via definitiva dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

(Trasferimento di competenze, soppressione e riordino di uffici)

1. Al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'ar-

articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire competenze non espressamente attribuite alle Autorità dalla presente legge nonchè a riordinare gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono altresì, ove necessario, la soppressione degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono conseguentemente abrogate le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti gli uffici soppressi o sottoposti al riordino. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

Art. 13.

(Attività elettriche)

1. Le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro competente. I rapporti tra le imprese di cui al presente comma e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Resta in vigore l'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 14.

(Concessione, convenzione, contratto di programma e regolamento di servizio)

1. Le concessioni, conferite nei settori disciplinati dalla presente legge, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, hanno carattere naturalmente oneroso, con le eccezioni previste dalla

normativa vigente; esse indicano, altresì, gli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi.

2. L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il gestore del servizio, i quali definiscono almeno:

a) la specificazione degli obiettivi generali da perseguire nella gestione del servizio;

b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;

c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico.

3. La convenzione impegna il gestore a predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

Art. 15.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede:

a) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante quota parte dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4;

b) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante contributo a valere sul bilancio di esercizio dei soggetti esercenti il servizio come derivanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

2. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in un unico capitolo nello stato di previsio-

ne della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. A decorrere dal 1996 i soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 2, sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ogni anno, un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Art. 16.

(Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie funzioni facendo salve le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della presente legge sono trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.

Art. 17.

(Tariffe per l'energia elettrica e per il gas)

1. Per le tariffe elettriche i prezzi unitari per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale.

2. I sistemi di perequazione dei costi dei diversi esercenti il servizio elettrico sono disciplinati negli atti di concessione, sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia.

3. Oltre quanto previsto nell'articolo 5, comma 2, l'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata dai produttori nazionali o importata, dovrà prevedere meccanismi ad applicazione automatica sulla base di criteri predefiniti e correlati all'andamento del mercato.

4. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate, alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle nuove entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

5. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica alle sole iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle

proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. La disciplina delle altre iniziative dovrà tenere conto delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e di quelle di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 18.

(Separazione contabile)

1. Per le imprese elettriche la separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), da attuare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riguarda, in particolare, le diverse fasi di generazione, trasmissione e distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate.

2. Le imprese pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 359D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CAVAZZUTI ED ALTRI

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché alla protezione dell'interesse dei consumatori sia rispetto ai prezzi che alla qualità ed alla varietà dei servizi forniti.

Art. 2.

(Istituzione della Agenzia di regolazione)

1. È istituita l'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, con compiti di regolazione e vigilanza sulla produzione e sull'offerta dei servizi di pubblica utilità, secondo le finalità di cui al precedente articolo 1.

2. L'Agenzia opera in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e di giudizio ed è organo collegiale, composta da un Presidente e due membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I componenti dell'Agenzia sono nominati per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Agenzia ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e

con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

5. L'Agenzia delibera le norme relative alle procedure istruttorie, in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 5, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

7. Le indennità dei componenti dell'Agenzia sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

(Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia può assumere direttamente dipendenti con contratto, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di duecento unità. L'Agenzia può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

2. L'Agenzia si articola nelle seguenti aree operative:

a) area operativa sui servizi di posta e telecomunicazione;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) area operativa sui servizi di trasporto;
c) area operativa sui servizi di energia ed acqua.

3. L'Agenzia delibera le norme relative alle modalità di assunzione ed il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché all'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative. L'Agenzia delibera altresì le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la conformità alla presente legge e li rende esecutivi con proprio decreto entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Queste ultime devono essere documentate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

4. Al personale in servizio presso l'Agenzia è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

Art. 4.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, sentito il parere, da esprimersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta, delle Commissioni parlamentari competenti, contenenti disposizioni intese:

a) a riservare, anche con atti successivi nel tempo, all'Agenzia il potere di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i servizi di pubblica utilità da sottoporre ai poteri di cui alla successiva

lettera c). Su tali proposte il Ministro si esprime entro trenta giorni solo in caso di dissenso con le proposte dell'Agenzia;

b) ad individuare la riserva al Governo della determinazione per i servizi ricompresi nella precedente lettera a) dei criteri di massima della fornitura del servizio in relazione alle prestazioni minime essenziali da fornire per interessi generali;

c) ad attribuire all'Agenzia le seguenti funzioni:

1) individuazione in via analitica dei servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione la cui durata non può essere inferiore a trenta anni;

2) determinazione in via analitica, sentiti i Ministeri competenti, dei contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione, nonché delle condizioni di accesso comunque stabilite nel rispetto dei principi di concorrenzialità, anche al fine dell'eventuale previsione dell'obbligo, per le imprese, di prestare il servizio con continuità, in condizione di eguaglianza, e in modo tale che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, con particolare riguardo per quelle degli anziani e dei disabili, e che siano garantiti il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti, la salute dei lavoratori occupati;

3) modificazione delle clausole delle autorizzazioni, nonché delle condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove lo richiedano gli andamenti del mercato o le esigenze degli utenti;

4) fissazione ed aggiornamento, ove le condizioni di mercato lo richiedano, dei parametri di riferimento per determinare il prezzo del servizio; delle modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti per interessi generali;

5) vigilanza sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione di documentazione e di notizie;

6) determinazione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese;

7) studio della generale evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per

proporre o disporre modifiche delle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche di svolgimento e di erogazione;

8) pubblicizzazione delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti e di migliorare la concorrenzialità dell'offerta;

9) intervento nei confronti dei soggetti che svolgono i servizi imponendo modifiche degli stessi;

10) determinazione delle forme tecniche di redazione dei bilanci dei soggetti che svolgono i servizi;

d) a regolamentare la cessazione, entro il 1° gennaio 1996, delle concessioni in essere concernenti i servizi ricompresi nell'ambito di competenza dell'Agenzia, con facoltà di prevedere la possibilità di una gestione in via provvisoria dei servizi medesimi in attesa dell'espletamento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera c) da parte dell'Agenzia;

e) a garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Agenzia prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 milioni fino ad un massimo di un miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo, per le violazioni più gravi, fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa che ha posto in essere l'infrazione ed in caso di reiterazione della stessa la possibilità di imporre la sospensione dell'attività di impresa fino a sei mesi ovvero la sospensione o la revoca della concessione;

f) sia al riordino, sia alla soppressione degli uffici e delle piante organiche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle competenze e funzioni attribuite alla istituenda Agenzia e previsione di criteri per l'utilizzazione del personale dei relativi uffici;

g) sia alla revisione, sia alla soppressione delle competenze degli organi preposti alla disciplina ed alla sorveglianza dei prezzi.

Art. 5.

(Relazione annuale)

1. L'Agenzia presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

(Poteri di segnalazione e doveri di informazione)

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e dei consumatori, l'Agenzia può avviare studi concernenti la generale evoluzione del settore e dei singoli servizi anche al fine di proporre o disporre modifiche delle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche di svolgimento e di erogazione dei servizi.

2. Dei risultati degli studi di cui al comma 1, è data notizia al Consiglio, alla Commissione ed al Parlamento delle Comunità europee, al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso, ai Ministri competenti o ad altri enti locali e territoriali interessati.

3. In conformità con quanto disposto dai commi 1 e 2, l'Agenzia può esprimere pareri anche sulle iniziative legislative o regolamentari e rappresenta lo Stato italiano nei rapporti con la Commissione delle Comunità europee in ordine alla disciplina comunitaria dei settori sottoposti al suo controllo.

4. Al fine di garantire la trasparenza delle condizioni dei servizi, nonché la possibilità di migliore scelta da parte degli utenti ed una effettiva concorrenza, l'Agenzia assicura la massima pubblicità ed informazione circa le condizioni di svolgimento dei servizi ed il rispetto della normativa da essa adottata.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

(Normativa sulla concorrenza)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli

da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, limitatamente agli aspetti espressamente regolamentati dalla competente Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità».